



TRIBUNALE DI PADOVA  
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

DISPOSITIVO DI SENTENZA  
E CONTESTUALE MOTIVAZIONE

SENTENZA  
A SEGUITO DI DIBATTIMENTO

[1]

[2]

IL GIUDICE

Dott. Antonella Salvagno

alla pubblica udienza del 20/02/2024  
ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

Nei confronti di

[REDACTED] nata in [REDACTED] e in data [REDACTED] I CU [REDACTED]

residente in [REDACTED]

con domicilio eletto in AVV. LAURA MARIA PISTORE DEL FORO DI PADOVA

Libera - Assente

difeso di fiducia dall'avv. Laura Maria Pistore del foro di Padova

[REDACTED] nata in [REDACTED] e in data [REDACTED]

residente in [REDACTED]

con domicilio eletto in AVV. LAURA MARIA PISTORE DEL FORO DI PADOVA

Libera - Già presente oggi non comparsa

difeso di fiducia dall'avv. Laura Maria Pistore del foro di Padova

N. 430/2024 Reg.Sent

N. 2023/000776 R. G. Trib. Mon.

N. 2021/007519 R.G. N.R.

Data del deposito

07/03/2024

Il Funzionario Giudiziario  
dott. Massimo Campailla

Data di irrevocabilità

N. Reg.Esec.

N. Campione penale

Scheda redatta il

## IMPUTATE

### Per entrambe le imputate

- 1) del reato di cui agli artt. 56, 110, 624, 625 n. 7 cp perché a fine di profitto, [REDACTED] in concorso tra loro, essendosi introdotte all'interno del supermercato [REDACTED] avendo prelevato dagli scaffali prodotti alimentari e avendoli nascosti all'interno dei propri indumenti e delle proprie borse, essendosi quindi portate presso le casse e avendole oltrepassate senza pagare il dovuto, così ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a impossessarsi dei generi alimentari (corrispettivo pari a euro 68,29), non riuscendovi per cause indipendenti dalla propria volontà (essendo state bloccate da personale antitaccheggio in servizio presso l'esercizio commerciale e dal Direttore). Con l'aggravante di aver commesso il fatto su cose esposte per necessità alla pubblica fede.

In Campodarsego il 4.10.21

Con recidiva reiterata specifica per [REDACTED]

### Per [REDACTED]

- 2) del reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 7 cp perché a fine di profitto, [REDACTED] in concorso con persona maschile rimasta ignota, essendosi introdotti all'interno dell'azienda [REDACTED], avendo prelevato dal luogo ove era esposto alla pubblica vendita un rotolo di erba sintetica larga 1 metro e lunga 15 metri del valore commerciale di euro 300, avendo caricato in auto il materiale senza pagare il dovuto, così si impossessavano della merce, sottraendola ai legittimi proprietari che la detenevano. Con l'aggravante di aver commesso il fatto su cose esposte per necessità alla pubblica fede.

In Santa Giustina in Colle il 1.12.21

- 3) del reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 7 cp perché a fine di profitto, [REDACTED] in concorso con persona femminile rimasta ignota, essendosi introdotte all'interno dell'esercizio commerciale [REDACTED] [REDACTED], avendo prelevato dal luogo di esposizione e dal magazzino complessive 2 paia di UGG del valore commerciale di euro 318, avendo superato le casse senza pagare il dovuto, così si impossessavano della merce, sottraendola ai legittimi proprietari che la detenevano. Con l'aggravante di aver commesso il fatto su cose esposte per necessità alla pubblica fede.

In San Giorgio delle Pertiche il 11.12.21

## **CONCLUSIONI DELLE PARTI**

**Con l'intervento del Pubblico Ministero: D.ssa Antonella Framarin VPO  
del difensore dell' / degli imputato/i: Avv. Laura maria Pistore del foro di Padova  
– di fiducia per entrambe le imputate**

**Le parti hanno concluso come segue:**

**Il P.M.:**

Chiede sentenza di non doversi procedere per remissione tacita di querela per tutti i capi d'imputazione.

**Il difensore:**

In principalità si associa al PM; in estremo subordine, per il capo 1) chiede sentenza di non doversi procedere perché il reato è estinto per intervenute condotte riparatorie ex art. 162 ter c.p.p..

- OMISSIS -

Per tale fatto il difensore delle imputate ha inviato comunicazione a mezzo posta elettronica certificata del 26 maggio 2023 a [redacted] s.p.a., con allegato vaglia postale per Euro 100,00 (non riscosso e rimborsato il 7 luglio 2023) e richiesta di valutare la remissione della querela. Un secondo vaglia postale, anche questo dell'importo di Euro 100,00, è stato inviato con raccomandata del 7 luglio 2023, ricevuta dal destinatario l'11 luglio 2023 (allegati 1 - 3 alla memoria depositata il 12.07.2023). Con comunicazione a mezzo posta elettronica certificata del 13 luglio 2023 [redacted] ha comunicato al difensore delle imputate di non accettare l'offerta risarcitoria, ritenuta inadeguata, precisando che il vaglia non sarebbe stato incassato (pec 13.07.2023 acquisita all'ud. 18.07.2023). All'udienza del 12 dicembre 2023, [redacted], direttore del punto vendita di cui si tratta, ha dichiarato di non avere il potere per decidere sulla remissione della querela e la difesa ha depositato ricevuta di rimborso del secondo vaglia.

Ciò posto quanto alla ricostruzione dei fatti e del processo, va osservato che la querela risulta regolarmente proposta, che la persona offesa non ha manifestato, né espressamente né tacitamente, la volontà di rimettere la querela e che, anzi, ha rifiutato di accettare l'offerta risarcitoria e di incassare il vaglia ricevuto.

Quanto alla proposizione della querela - premesso che il furto aggravato dall'esposizione alla pubblica fede è divenuto procedibile a querela a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 150 del 2022 - la difesa ha eccepito la carenza di legittimazione in capo a [redacted], semplicemente delegato a proporre denuncia. Sul punto, tuttavia, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che il direttore dell'esercizio commerciale è legittimato a proporre querela per il delitto di furto, anche quando non sia munito dei poteri di rappresentanza del proprietario, in quanto titolare di una posizione di detenzione qualificata della cosa, che è compresa nel bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice (con riferimento espresso alla querela proposta dal direttore, Cass. n. 8094 del 2015, Pisani, che si fonda sul principio stabilito da Cass. S.U., n. 40354 del 2013 Sciuscio, anche questa relativa alla querela proposta dal responsabile di un supermercato).

Inoltre, dagli atti, come sopra riassunti, emerge oltre ogni ragionevole dubbio la sussistenza del reato contestato, la correttezza della qualificazione giuridica e la certa identificazione delle imputate come autrici del fatto.

Il delitto, tuttavia, va dichiarato estinto per condotta riparatoria, ai sensi dell'articolo 162 ter c.p.

Ne sussistono i presupposti, poiché si tratta di delitto procedibile a querela di parte soggetta a remissione, l'offerta è intervenuta prima dell'ammissione delle imputate al giudizio abbreviato (ed anzi prima della prima udienza) ed è stata proposta con invio di vaglia. L'invio del vaglia postale può essere considerato offerta valida, ai sensi dell'articolo 162 ter c.p., anche in mancanza dell'intimazione da parte di pubblico ufficiale, posto che la norma citata si riferisce all'offerta reale, ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, tra i quali va quindi compreso anche l'articolo 1214, che si riferisce all'offerta nelle forme d'uso. L'offerta mediante vaglia postale, della cui emissione venga data comunicazione alla persona offesa a mezzo posta elettronica certificata, va considerata eseguita in una forma d'uso e seria, in quanto presuppone il versamento della somma portata dal titolo e fornisce certezza sulla conoscenza di ciò da parte della persona offesa. In tal senso pare anche Cass. n. 27624 del 2019, Franz, che ha rinviato al giudice del merito la valutazione dell'offerta risarcitoria formulata a mezzo comunicazione con

A. Sely 2

posta elettronica certificata (anche in quel caso a Prix Quality s.p.a.), con ciò escludendo che mancasse prima facie uno degli elementi essenziali.

La somma offerta va ritenuta riferibile ad entrambe le imputate e congrua, trattandosi del tentato furto di merce del valore complessivo di Euro 68,29, immediatamente restituita integra alla persona offesa. La mancata accettazione dell'offerta da parte della persona offesa non è ostativa alla dichiarazione di estinzione del reato, richiedendosi unicamente la non opposizione dell'imputato e del Pubblico Ministero (il quale ultimo, nel caso concreto, ha anzi chiesto espressamente la declaratoria di estinzione, sia pure per remissione tacita) e ciò in quanto l'accertamento della congruità del risarcimento opera ai soli fini dell'estinzione del reato, ma non riveste autorità di giudicato nel giudizio civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno e non produce, pertanto, alcun effetto pregiudizievole nei confronti della parte civile, in quanto volta esclusivamente ad eliminare l'interesse pubblico alla condanna (in questo senso, Cass. n. 10390 del 2019, Cass. n. 39252 del 2021).

Per quanto sopra esposto, dunque, va pronunciata sentenza dichiarativa di estinzione del reato ascritto alle imputate, ai sensi degli articoli 162 ter c.p. e 442 e 631 c.p.p., per condotta riparatoria.

Capo 2) - Furto aggravato dall'esposizione alla pubblica fede ai danni di [redacted] s.n.c. contestato a [redacted] in concorso con uomo rimasto ignoto.

Il 2 dicembre 2021 [redacted] legale rappresentante della [redacted] s.n.c., impresa di vendita di prodotti per l'agricoltura e per il giardinaggio con sede a [redacted], propose querela presso i Carabinieri di Camposampiero raccontando che quello stesso giorno, mentre aveva già chiuso quasi tutti gli ingressi dell'azienda per la pausa pranzo, aveva notato, all'ultimo ingresso rimasto aperto, un uomo in difficoltà nel caricare un rotolo di erba sintetica nel bagagliaio di un'autovettura targata [redacted]. Aveva aiutato l'uomo a caricare ed era intervenuta anche una giovane donna, di 25 - 30 anni circa, che era poi rimasta a parlare con lui, chiedendogli di altri prodotti, per un quarto d'ora circa e, infine, se n'era andata con l'uomo a bordo dell'auto. Aveva poi chiesto al figlio e ai dipendenti se avessero curato la vendita del rotolo caricato dalla coppia sull'auto e, ricevutane risposta negativa, si era reso conto di aver subito il furto della merce, il cui valore era di Euro 172,00 e che sarebbe stata posta in vendita al prezzo di Euro 300,00. I Carabinieri, essendo già a conoscenza del fatto che proprietaria della vettura era [redacted] (già nota per una precedente vicenda di truffa) formarono un fascicolo fotografico contenente anche l'effigie dell'imputata e lo sottoposero a [redacted], che la riconobbe senza alcun dubbio. Il 10 gennaio 2022, nel corso della perquisizione presso la residenza di [redacted] disposta nell'ambito delle indagini per il furto di cui al capo 3), furono rinvenuti cinque pezzi di erba sintetica, riconosciuti da [redacted] come facenti parte dell'unico rotolo che gli era stato sottratto (querela 02.12.2021, fattura d'acquisto 28.10.2021, c.n.r. Carabinieri di Camposampiero 09.12.2021, visura ACI PRA, verbale di individuazione 02.12.2021, verbale di perquisizione e sequestro 10.01.2022, fascicolo fotografico, decreto di convalida 12.01.2022, verbale di riconoscimento e restituzione 18.01.2022).

La difesa dell'imputata ha depositato comunicazione inviata a mezzo posta elettronica certificata il 5 maggio 2023 alla società offesa nella quale rappresentava che [redacted] la quale si scusava per l'accaduto, aveva erroneamente ritenuto che la merce fosse stata pagata e che, dopo il sequestro, il 13 gennaio 2022, si era recata a pagarla, come risultava dallo scontrino

A. Soley 3

— OMISSIS —

P.Q.M.

Visti gli articoli 162 ter c.p. e 442 e 531 c.p.p.,  
dichiara non doversi procedere nei confronti di [redacted] e di [redacted] in ordine al  
reato loro ascritto al capo 1) per essersi il reato estinto per condotta riparatoria.

Visti gli articoli 152 e seguenti c.p. e 442 e 531 c.p.p.,  
dichiara non doversi procedere nei confronti di [redacted] e di [redacted] in ordine ai  
reati loro ascritti ai capi 2) e 3) per essersi i reati estinti per intervenuta remissione di querela.

Spese a carico delle querelate.

Motivi riservati per trenta giorni.

Padova, 20 febbraio 2024

Il giudice  
dott.ssa Antonella Salvagno

*Antonella Selvy*

Visto l'articolo 130 c.p.p.,

rilevato che il dispositivo letto in udienza contiene un evidente errore materiale, riferendosi ad  
entrambe le imputate quanto ai capi 2) e 3), contestati, invece, alla sola [redacted] dispone la  
correzione dell'errore nel senso che le parole "nei confronti di [redacted]  
[redacted] in ordine ai reati loro ascritti ai capi 2) e 3)" siano sostituite dalle parole "nei confronti di  
[redacted] in ordine ai reati a lei ascritti ai capi 2) e 3)" e che le parole "Spese a carico delle  
querelate." siano sostituite dalle parole "Spese a carico della querelata."

Padova, 7 marzo 2024

Il giudice  
dott.ssa Antonella Salvagno

*Antonella Selvy*